



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

Roma, 28 agosto 2008

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Si pubblica normalmente il 7, 14, 21 e 28 di ogni mese
Registrazione: Tribunale di Roma n. 569/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Ufficio Bollettino Ufficiale, Tel. 06-51685250 - 06-51685116.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008, n. 493.

Deliberazione Giunta regionale n. 753/2003, deliberazione Giunta regionale n. 490/2004 e deliberazione Giunta regionale n. 390/2005. Articolo 70 della legge 448/2001. Fondo per la costruzione e gestione degli asili nido comunali, nonché di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro. Differimento dei termini per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture. Modifiche alla deliberazione Giunta regionale n. 212/2007 ed alla deliberazione Giunta regionale n. 600/2007

Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2008, n. 560.

Piano di utilizzazione triennale 2008-2010 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Approvazione documento concernente «Linee guida ai comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, triennio 2008-2010».

» 8

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ASSESSORI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2008, n. 493.

Deliberazione Giunta regionale n. 753/2003, deliberazione Giunta regionale n. 490/2004 e deliberazione Giunta regionale n. 390/2005. Articolo 70 della legge 448/2001. Fondo per la costruzione e gestione degli asili nido comunali, nonché di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro. Differimento dei termini per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture. Modifiche alla deliberazione Giunta regionale n. 212/2007 ed alla deliberazione Giunta regionale n. 600/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche sociali;

VISTA la legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 recante "Norme sugli asili nido", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che istituisce un fondo finalizzato alla costruzione ed alla gestione degli asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro, da ripartire tra le Regioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 2003, n. 753 concernente "Ripartizione delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'articolo 70 della legge 448/2001";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 2004, n. 490 concernente "Ripartizione delle risorse finanziarie relative al fondo per gli asili nido di cui all'articolo 70 della legge 448/2001 assegnate alla Regione Lazio con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 ottobre 2003";

VISTA la deliberazione 25 marzo 2005, n. 390 concernente "Ripartizione delle risorse finanziarie provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali anno 2004 destinate alla costruzione ed alla gestione di asili nido, nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro";

VISTA deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 499 concernente "Articolo 15, comma 29, l.r. 5/2006. Piano di utilizzazione degli stanziamenti per la realizzazione e la ristrutturazione di asili nido

comunali e strutture socioassistenziali per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 novembre 2007, n. 937 concernente: “Articolo 1, commi 1250, 1251, 1259 e 1260 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). Approvazione delle linee programmatiche per la sperimentazione di interventi per le famiglie e per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socioeducativi per la prima infanzia”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2004, n. 1022 concernente: “DGR 753/2003. Fondo per gli asili nido di cui all’articolo 70 della legge 448/2001 relativo all’anno 2003. Proroga dei termini per l’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento del nido o micronido aziendale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2006, n. 648 concernente: “Modifica DGR 1022/2004 e DGR 490/2004. Fondo per gli asili nido di cui all’articolo 70 della legge 448/2001. Proroga dei termini per l’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento del nido o micronido aziendale”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 29 marzo 2007, n. 212 concernente “Modifica delle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 753/2003, 490/2004 e 390/2005. Determinazione dei termini per l’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento dei nidi o micronidi beneficiari di finanziamenti provenienti dal fondo per gli asili nido di cui all’articolo 70 della legge 448/2001”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2007, n. 600 concernente: “Differimento del termine per l’emanazione del provvedimento di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento degli asili nido e dei micro-nidi realizzati nei luoghi di lavoro e di quelli comunali, finanziati rispettivamente con le risorse di cui alla DGR 490/2004 e alla DGR 753/2003”;

CONSIDERATO che la rete dei servizi dedicati all’infanzia in età compresa tra 0-3 anni costituisce una risorsa in grado di sostenere lo sviluppo e l’accompagnamento alla crescita dei minori e al tempo stesso consente di facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro, di cura e di vita delle famiglie;

ATTESO che la necessità di prestare cure e assistenza ai bambini, l'esigenza di rientro al lavoro terminato il periodo di maternità, il generale allentamento delle reti di protezione di tipo familiare, sono vincoli che creano situazioni di disagio per le famiglie;

CONSIDERATO che sono circa settanta le strutture da adibire ad asilo nido o micro-nidi, finanziate con le risorse di cui alla DGR 753/2003, alla DGR 490/2004 ed alla DGR 390/2005 e che alcuni dei Comuni interessati hanno chiesto di differire i termini relativi all'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dei suddetti servizi, stabiliti dalle DGR 212/2007 e DGR 600/2007, causa le difficoltà incontrate nella realizzazione delle strutture;

CONSIDERATO che nel Lazio, secondo rilevazioni ISTAT, i servizi socioeducativi presenti sul territorio assicurano la copertura del 9,7% della popolazione di minori di età compresa tra 0 e 3 anni;

ATTESO che, in vista del raggiungimento entro il 2010 dell'obiettivo della copertura territoriale del 33% della domanda, fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, il fine che la Regione Lazio si è prefissato per il triennio 2007-2009, in attuazione della citata DGR 937/2007, è raggiungere la percentuale media italiana di offerta dei servizi per i bambini di età compresa fra gli 0 ed i 3 anni attestata al 13,7% ed implementare l'offerta per complessivi 2.280 posti nel triennio;

CONSIDERATA quindi l'opportunità, al fine di garantire la realizzazione di un servizio che riveste una grande rilevanza sociale, di venire incontro alle esigenze espresse da alcuni Comuni relative a:

- a) un ulteriore differimento dei termini previsti dai provvedimenti precedentemente citati relativi all'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture;
- b) la possibilità di modificare, per la realizzazione di asili nido e micro-nidi comunali, il progetto inizialmente presentato causa difficoltà operative incontrate nella sua realizzazione;

CONSIDERATO altresì che alcune aziende ammesse dal Comune di Roma ai finanziamenti per l'istituzione ed il funzionamento di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, hanno, nel corso del 2006, rinunciato ai contributi per impedimenti di vario genere e che quindi il Comune di Roma ha emanato, con propria determinazione n. 1914 del 21 dicembre 2006, un nuovo avviso pubblico per la selezione di proposte da presentare alla Regione Lazio per l'utilizzazione dei finanziamenti

residui assegnati al Comune di Roma con le DGR 753/2003, DGR 490/2004 e DGR 390/2005, come già evidenziato nella DGR 212/2007;

ATTESO che il Comune di Roma, con nota prot. n. 12393 del 27 marzo 2008, nel trasmettere la propria determinazione dirigenziale n. 1945 del 5 dicembre 2007 concernente l'approvazione della graduatoria relativa alle selezioni di proposte per la realizzazione di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro in seguito alla pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente, chiede formalmente alla Regione la fissazione del termine per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle suddette strutture;

ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per le ragioni citate in premessa, che integralmente si richiamano, in relazione alle risorse erogate ai sensi delle DGR 753/2003, DGR 490/2004 e DGR 390/2005 per la costruzione e gestione degli asili nido comunali, nonché di asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro, di modificare la DGR 212/2007 e la DGR 600/2007 e di stabilire quanto segue:

- A) il termine ultimo per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento degli asili nido e dei micro-nidi comunali e nei luoghi di lavoro, finanziati con le risorse provenienti dal fondo per gli asili nido di cui all'articolo 70 della legge 448/2001, erogate dalla Regione ai sensi della DGR 753/2003, della DGR 490/2004 e della DGR 390/2005, è differito al 31 dicembre 2009;
- B) per poter usufruire del differimento di cui al punto A), i Comuni interessati dovranno presentare alla Regione Lazio, Direzione regionale Servizi sociali, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, il verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
- C) il contributo viene revocato in caso di mancata presentazione della documentazione di cui alla lettera B);

- D)** il contributo viene comunque revocato in caso di mancata autorizzazione all'apertura ed al funzionamento dell'asilo nido o micronido entro il termine di cui alla lettera A);
- E)** per gli asili nido e i micro-nidi comunali, in caso di modifica del progetto iniziale, fermi restando il numero di posti previsto dal progetto originario e l'ammontare delle risorse già assegnate dalla Regione, nonché per gli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro di cui alla determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 1945 del 5 dicembre 2007, il termine ultimo per l'emanazione del provvedimento di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture è differito al 31 dicembre 2010 ed i Comuni interessati, dovranno presentare alla Regione Lazio, Direzione regionale Servizi sociali, pena la revoca del contributo:
- 1) entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio:
 - progetto edilizio per la costruzione, la ristrutturazione e adeguamento di immobili da adibire ad asilo nido o micro-nido;
 - eventuale contratto di locazione dell'immobile da adibire ad asilo nido o micro-nido;
 - definizione degli spazi, arredamenti e attrezzature;
 - definizione dell'utenza attesa;
 - progetto educativo;
 - organizzazione dei tempi, delle attività, degli operatori;
 - definizione degli strumenti di verifica e di valutazione dei risultati e della qualità del servizio;
 - costi previsti per gli interventi strutturali;
 - tempi di realizzazione previsti;
 - 2) entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2009 il verbale di consegna lavori di cui all'articolo 130 del DPR 554/1999.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 2008, n. 560.

Piano di utilizzazione triennale 2008-2010 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali. Approvazione documento concernente «Linee guida ai comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, triennio 2008-2010».

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali;

- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.”;
- VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”; come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162;
- VISTO in particolare l'articolo 20 della legge 328/2000 che istituisce il fondo nazionale per le politiche sociali, di seguito denominato FNPS;
- VISTA la legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 recante “Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio” e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;
- VISTA la legge regionale 23 novembre 2006, n. 20 concernente “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza”;
- VISTO l'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), così come modificato dall'articolo 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che stabilisce la composizione del fondo nazionale per le politiche sociali;
- VISTO l'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);

CONSIDERATO che, ai sensi del citato articolo 46 della legge 289/2002, le risorse provenienti del fondo nazionale per le politiche sociali sono assegnate alla Regione senza vincolo di destinazione;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)''.

VISTI in particolare i commi 471 e 472 dell'articolo 2 della legge 244/2007 per i quali annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede all'erogazione di un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del FNPS nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, sulla base della quota proporzionale assegnata nel riparto dell'anno precedente;

VISTO l'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11 (Bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001) che definisce, nelle more dell'approvazione del piano socio-sanitario regionale, le modalità di ripartizione del fondo per il piano socio-assistenziale;

VISTO l'articolo 34, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 recante "Legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2002", per il quale il fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale (capitolo di spesa n. H41504), nelle more dell'approvazione del piano socioassistenziale regionale, viene ripartito con l'osservanza dei seguenti principi:

- a) una quota è distribuita ai Comuni in proporzione alla popolazione ed al territorio;
- b) una quota è riservata al finanziamento di specifici progetti d'interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale ed ad iniziative dirette della Regione;
- c) una quota è riservata all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi di cui alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38, ripartita a livello di singolo distretto sulla base di indicatori demografici e di povertà;

VISTO altresì l'articolo 34, comma 2 della l.r. 8/2002 che prevede che le risorse finanziarie per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale, possono essere integrate con le risorse derivanti dal fondo nazionale per le politiche sociali;

- VISTO l'articolo 14, comma 10, della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 28 concernente "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2007", che destina per il triennio 2007-2009 un contributo annuo di Euro 200.000,00 per la prosecuzione del progetto "Operazione Vivere – Progetto Salvabebè Salvamamme";
- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008 (Art. 11, l.r. 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTO in particolare l'articolo 17 della l.r. 26/2007, rubricato "Misure per lo sviluppo di una rete territoriale di servizi in favore di persone non vedenti e pluriminorate", che destina per il triennio 2008-2010 la somma di Euro 1.500.000,00 sul capitolo di spesa H41504 per lo sviluppo di una rete integrata territoriale di servizi per le persone non vedenti e pluriminorate;
- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 27, concernente "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008";
- VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 concernente "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali";
- VISTO il Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2 recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 concernente "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 concernente "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/03";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 498 concernente "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea in semiautonomia per adolescenti

prossimi alla maggiore età e per giovani, ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatarie. Requisiti strutturali e organizzativi.”;

- ATTESO che, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge n. 328 del 2000, gli obiettivi della programmazione regionale in campo socioassistenziale tendono a promuovere:
- a) la realizzazione di forme associative tra i Comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi;
 - b) l'integrazione tra gli interventi socioassistenziali e socio sanitari;
 - c) la creazione di un sistema a rete dei servizi;
 - d) la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
 - e) la ricomposizione dei finanziamenti all'interno dei distretti socio sanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2006, n. 81 recante “Piano di utilizzazione dello stanziamento del F.N.P.S. anno 2005, finalizzato all'organizzazione ed alla gestione dei servizi e degli interventi socioassistenziali e socio sanitari a livello distrettuale. – Approvazione del documento concernente ”Linee Guida ai Comuni per l'utilizzazione del F.N.P.S.”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 500 concernente “Piano di utilizzazione biennale 2006-2007 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socioassistenziali Approvazione documento concernente “Linee guida ai Comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2007, n. 11 concernente “Utilizzazione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui al capitolo di spesa n. H41106. Attuazione DGR 500/2006”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2007, n. 601 concernente “Art. 4 della L.R. 20/2006. Fondo regionale per la non autosufficienza. Criteri e modalità per la ripartizione delle risorse del fondo ed indirizzi della Regione per la realizzazione degli interventi e dei servizi per le persone non autosufficienti. Approvazione delle linee guida per l'utilizzazione delle risorse.”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 29 febbraio 2008, n. 135 concernente: “Destinazione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali di cui al capitolo di spesa n. H41106 denominato

‘Utilizzazione dell’assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l’attuazione della legge 328/2000’. Modifica della DGR 601/2007.’;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 aprile 2008, n. 265 concernente: “Rinnovo dell’affidamento all’INPS dell’esercizio della funzione concessoria in materia di trattamenti economici di invalidità civile, cecità e sordomutismo per il triennio 15/4/2008 – 14/4/2011”

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2008, n. 405 concernente: “Definizione di un termine unico di presentazione dei piani distrettuali di zona integrati dalle programmazioni di interventi di lotta alla droga, dei piani distrettuali per la non autosufficienza e dei piani distrettuali di intervento in favore dei piccoli Comuni. Modifica della DGR 601/2007. Piano distrettuale per la non autosufficienza RI3: ammissione a valutazione.”;

ATTESO che la DGR 405/2008 fissa al 15 ottobre di ogni anno il termine ultimo entro il quale i Comuni e gli enti capofila di distretto e il Comune di Roma devono presentare i piani distrettuali di zona, e i relativi aggiornamenti;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 ottobre 2006, n. 705 “Attuazione articolo 124, comma 1, lettera b), della l.r. 4/2006. Interventi di lotta alla droga relativi alla prevenzione, al recupero ed al reinserimento sociale. Capitolo di spesa n. H41560. Stanziamento Euro 3.000.000,00. Esercizio finanziario 2006.”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 luglio 2007, n. 568 “L. 45/99. Interventi di lotta alla droga relativi alla prevenzione, al recupero ed al reinserimento sociale. Capitolo di spesa H41560 – Esercizio finanziario 2007.”;

CONSIDERATO che la DGR 11/2007 destina, fra l’altro, la somma di Euro 3.000.000,00 per gli interventi finalizzati a contrastare le dipendenze da droghe, alcol e farmaci, ai sensi dell’articolo 127 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 45;

CONSIDERATO altresì che la DGR 135/2008, destina, fra l’altro, per i medesimi interventi di cui al punto precedente un’ulteriore somma di Euro 3.000.000,00;

RITENUTO opportuno, ai fini di una organica programmazione per il sistema integrato degli interventi e dei servizi socioassistenziali e sociosanitari, attuare un

progressivo passaggio degli interventi e dei servizi di contrasto alle dipendenze nell'ambito dei piani di zona, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera h) della legge 328/2000, secondo criteri e modalità che verranno definiti in un separato provvedimento;

CONSIDERATO che con la DGR 500/2006 per ciascuno degli esercizi finanziari 2006 e 2007 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali finalizzava fra l'altro la somma di Euro 100.800.000,00 di cui:

- a) Euro 57.800.000,00 provenienti dal fondo regionale per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale di cui al capitolo di spesa n. H41504;
- b) Euro 20.000.000,00 provenienti dal capitolo di spesa n. H41135 denominato "Integrazione regionale dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge 328/2000";
- c) Euro 23.000.000,00 provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al capitolo di spesa n. H41106;

PRESO ATTO che il capitolo di spesa n. H41135 non risulta essere stato rifinanziato nel il bilancio annuale e pluriennale approvato con la citata l.r. 27/2007;

CONSIDERATO che il decreto 16 giugno 2007 del Ministero della Solidarietà Sociale (Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2007), che ha assegnato alla Regione Lazio la somma di Euro 64.073.157,57, ha previsto all'articolo 4 che ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di reintegro del Fondo nazionale per le politiche sociali relativi al 2007 sarebbero state ripartite tra le Regioni;

CONSIDERATO che alla Regione Lazio, in applicazione dell'articolo 4 del menzionato decreto, è stata assegnata un'ulteriore somma pari complessivamente ad Euro 18.167.345,41;

RITENUTO altresì opportuno utilizzare per il raggiungimento delle finalità di cui al presente provvedimento anche le risorse di cui al capitolo di spesa n. H41107 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione relativa al fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (L. 285/97)";

ATTESO che nell'ambito dello stanziamento complessivamente disponibile sul capitolo di spesa n. H41107, pari ad Euro 2.519.678,39, la somma di Euro 180.000,00 viene riservata per il finanziamento della sperimentazione relativa all'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

PRESO ATTO che quindi, per le finalità di cui al presente provvedimento, è possibile utilizzare nell'ambito del cap. di spesa n. H41107 la somma complessiva di Euro 2.339.678,39;

ATTESO che il decreto ministeriale di cui al comma 471 dell'articolo 2 della legge 244/2007 e gli ulteriori provvedimenti di ripartizione del fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario 2008, non sono stati ancora emanati;

RITENUTO opportuno definire, per un'organica programmazione pluriennale degli interventi a livello locale e nelle more dell'approvazione del piano socioassistenziale regionale:

- a) un programma triennale (2008-2010) di utilizzazione delle risorse nel quale vengono quantificate le risorse regionali e statali finalizzate all'organizzazione e la gestione associata dei servizi ed interventi socioassistenziali e sociosanitari attivati a livello distrettuale;
- b) i criteri di distribuzione e assegnazione delle risorse tra gli enti locali;
- c) le indicazioni operative agli enti locali per l'accesso ai finanziamenti nonché per l'utilizzazione delle risorse assegnate;

CONSIDERATO altresì che per l'attuazione degli interventi a favore dei disabili gravi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l)bis e l)ter della legge 104/1992 la Regione interviene anche con proprie specifiche risorse a titolo di cofinanziamento, di cui al capitolo di spesa n. H41110;

CONSIDERATO che la l.r. 14/1999, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e del d.lgs. 112/1998, disciplina l'organizzazione a livello regionale e locale delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato;

CONSIDERATO che l'articolo 151, comma 1, lettera b), della l.r. 14/1999, trasferisce ai Comuni le funzioni ed i compiti inerenti l'assistenza ai minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono, già di competenza della Province;

CONSIDERATO che l'articolo 192, comma 6-bis, aggiunto dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 40/2001, stabilisce, fra l'altro, che, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 328/2000, a decorrere dall'esercizio finanziario 2002:

- a) la Regione assegna ai comuni le risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all'articolo 151, comma 1, lettera b), nell'ambito dei trasferimenti, inerenti al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11;
- b) la Regione finanzia il servizio residenziale per l'assistenza all'infanzia di Gaeta ed il servizio di pronta accoglienza per l'infanzia di Roma nell'ambito dei trasferimenti, inerenti al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 11/2001;

CONSIDERATO che l'erogazione delle risorse per i servizi di cui alla lettera b) del punto precedente è subordinata all'effettivo funzionamento dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 41/2003 ed ai relativi provvedimenti attuativi;

CONSIDERATO che nell'ambito del capitolo di spesa n H41504, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 vengono stabilite le seguenti riserve:

- a) la somma annua non superiore ad Euro 6.000.000,00 per l'assistenza economica a favore dei disagiati psichici, concessi al Comune di Roma ed ai Comuni sede di distretto socio-sanitario ai sensi del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1;
- b) la somma annua di Euro 500.000,00 viene utilizzata per la copertura della spesa inerente ciascuna delle tre annualità della convenzione triennale tra Regione ed INPS per la gestione delle procedure inerenti il riconoscimento dell'invalidità civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 40/2001, come stabilito nella DGR 265/2008;
- c) la somma annua di Euro 1.900.000,00 viene utilizzata per la continuazione della gestione di strutture residenziali socio assistenziali pubbliche per anziani, purché avvino il processo di adeguamento ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla l.r. 41/2003;
- d) la somma annua di Euro 545.000,00 viene utilizzata per gli interventi da parte dei Comuni sedi di Istituti di prevenzione e pena, finalizzati alla risocializzazione di detenuti ed ex detenuti;

CONSIDERATO altresì che, in applicazione dell'articolo 14, comma 10 della l.r. 28/2006 e dell'articolo 17 della l.r.26/2007 sul capitolo di spesa n. H41504 sono presenti negli esercizi 2008, 2009 e 2010 e rispettivamente:

- a) Euro 200.000,00 per la prosecuzione del progetto "Operazione Vivere – Progetto Salvabebè Salvamamme" per il 2008 ed il 2009;

- b) Euro 1.500.000,00 per lo sviluppo di una rete integrata territoriale di servizi per le persone non vedenti e pluriminorate per il 2008, il 2009 ed il 2010;

RITENUTO, in attuazione di quanto previsto dal citato articolo 34, comma 1 della l.r. 8/2002, di assegnare le risorse disponibili sul capitolo di spesa n. H41504 secondo le seguenti proporzioni:

- a) il 62% in rapporto alla popolazione ed al territorio da assegnare direttamente ai Comuni;
- b) il 8% per il finanziamento di specifici progetti di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale;
- c) il 30% per l'organizzazione e la gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale;

VISTO il documento concernente "Linee guida ai Comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - Triennio 2008-2010", che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione;

CONSIDERATO che è in corso di predisposizione il nuovo Piano socio-assistenziale regionale che verrà sottoposto, entro dicembre 2008, all'esame del Consiglio Regionale e che, pertanto, il riparto dei fondi per gli anni 2009 e 2010 potrà essere integrato e modificato alla luce dei contenuti del nuovo Piano medesimo;

CONSIDERATO che il documento di cui al punto precedente, oltre a contenere i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse destinate al finanziamento dei piani di zona distrettuali, stabilisce, nell'ambito delle risorse assegnate ai distretti, specifiche finalizzazioni per:

- a) gli interventi in favore degli anziani non autosufficienti;
- b) gli interventi in favore dei disabili gravi, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettere l)bis e l)ter della legge 15 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162,
- c) gli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui legge 28 agosto 1997, n. 285 ;

ESPERITA la procedura di concertazione;

ACQUISITO il parere della Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 21 luglio 2008;

all'unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente e nelle more dell'approvazione del nuovo piano socio-assistenziale di stabilire quanto segue:

A) per il triennio 2008-2010, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali vengono utilizzate le risorse finanziarie di seguito indicate:

1. dal fondo regionale per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, di cui al capitolo di spesa n. H41504:
 - a) Euro 58.000.000,00 nel 2008;
 - b) Euro 57.800.000,00 nel 2009;
 - c) Euro 57.800.000,00 nel 2010;

2. dal fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al capitolo di spesa n. H41106:
 - a) Euro 49.000.000,00 nel 2008;
 - b) Euro 50.000.000,00 nel 2009;
 - c) Euro 52.000.000,00 nel 2010;

3. dal fondo relativo all'assegnazione dello stato per l'attuazione della legge 285/1997, di cui al capitolo di spesa n. H41107, Euro 2.339.678,39 per il solo esercizio 2008;

4. dal fondo regionale concernente il cofinanziamento per gli interventi di cui all'articolo 39 della legge n. 104/1992 e successive modifiche, di cui al capitolo di spesa n. H41110:
 - a) Euro 516.457,00 nel 2008;
 - b) Euro 516.457,00 nel 2009;
 - c) Euro 516.457,00 nel 2010;

B) per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, le risorse disponibili afferenti al fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale, di cui al capitolo di spesa n. H41504, da destinare agli enti locali per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizi ed interventi socioassistenziali, sono ripartite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati:

1. la somma annua di Euro 6.000.000,00 viene finalizzata per l'assistenza economica ai disagiati psichici, erogata in favore del Comune di Roma e dei Comuni sede di distretto socio-sanitario ai sensi del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1;

2. la somma annua di Euro 500.000,00 viene utilizzata per la copertura della spesa inerente ciascuna delle tre annualità della convenzione triennale tra Regione ed INPS per la gestione delle procedure inerenti il riconoscimento dell'invalidità civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 40/2001, come stabilito nella DGR 265/2008;
3. la somma annua non superiore ad Euro 1.900.000,00 per la continuazione della gestione di strutture residenziali socio assistenziali pubbliche per anziani, purché avvii il processo di adeguamento ai requisiti strutturali ed organizzativi previsti dalla l.r. 41/2003;
4. la somma annua di Euro 545.000,00 viene utilizzata per gli interventi da parte dei Comuni sedi di Istituti di prevenzione e pena, finalizzati alla risocializzazione di detenuti ed ex detenuti secondo modalità e criteri indicati nel documento di cui alla lettera K);
5. la restante somma disponibile sul capitolo di spesa n. H41504 viene attribuita agli enti locali secondo i seguenti criteri:
 - a) una quota del 62 % viene assegnata ai comuni nel rispetto della seguente proporzione:
 - 90 % in base alla popolazione residente;
 - 10 % in base alla superficie territoriale;
 - b) una quota dell'8 % è destinata, secondo i criteri indicati nel documento di cui alla lettera K), al finanziamento di specifici progetti comunali di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale concernenti:
 - 1) interventi relativi a situazioni di emergenza verificatisi in ambito comunale non rientranti nei piani di zona distrettuali e non compresi tra gli interventi finanziati con la l.r. 6/2004, nonché a specifiche esigenze per le isole;
 - 2) la gestione di gruppi appartamento per minori, anche in riferimento alla gestione di gruppi appartamento di "semiautonomia" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 498, che accolgono in un contesto protetto e organizzato adolescenti prossimi alla maggiore età che non possono rimanere o tornare in famiglia e giovani già ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatarie, per il periodo necessario al completamento del loro percorso di autonomia;
 - 3) la gestione di strutture residenziali socio assistenziali per minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono di cui all'articolo 192, comma 6-bis, lettera b), della legge regionale 6

agosto 1999, n. 14, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 40;

- c) la restante quota del 30%, è assegnata al Comune di Roma ed ai Comuni o Enti capofila di distretto socio-sanitario ed è riservata all'organizzazione ed alla gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale, già inseriti nei piani di zona, al fine di garantire la continuità degli stessi, che viene ripartita a livello di singolo distretto secondo le modalità ed i criteri indicati nel documento di cui alla lettera K);
- C) i Comuni devono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione per l'anno 2008, entro il 30 maggio per l'anno 2009 e per l'anno 2010, le richieste di finanziamento e/o i progetti di cui alla precedente lettera B), punti 3 e 4 e punto 5, lettera b), all'Assessorato alle Politiche Sociali, Direzione regionale Servizi sociali, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma;
- D) per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, per l'organizzazione e la gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale, oltre alle risorse di cui alla lettera B), punto 5, lettera c), sono destinate le risorse di seguito indicate, ripartite a livello di singolo distretto secondo le modalità ed i criteri indicati nel documento di cui alla lettera K):
1. Euro 44.500.000,00 per l'esercizio 2008, Euro 46.500.000,00 per l'esercizio 2009 ed Euro 48.500.000 per l'esercizio 2010 provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al capitolo di spesa n. H41106 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione dello stato delle risorse indistinte per l'attuazione della legge 328/2000";
 2. Euro 2.339.678,39 per il solo esercizio 2008, provenienti dall'assegnazione dello stato per l'attuazione degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge 285/1997, di cui al capitolo di spesa n. H41107;
 3. Euro 516.457,00 per ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010, provenienti dal capitolo di spesa n. H41110 a titolo di cofinanziamento regionale per gli interventi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l)bis e l)ter della legge 104/1992 in favore dei disabili gravi;
- E) per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, la somma complessiva di Euro 10.500.000, pari ad Euro 3.500.000,00 per ciascun esercizio finanziario, è finalizzata per l'erogazione da parte dei Comuni dei servizi di mensa sociale e

accoglienza notturna, di cui all'articolo 25 della l.r. 38/1996 ed alla DGR 1304/2005.

I Comuni devono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione per l'anno 2008, entro il 30 maggio per l'anno 2009 e per l'anno 2010, le richieste di finanziamento all'Assessorato alle Politiche Sociali, Direzione regionale Servizi sociali, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma. Le relative risorse verranno erogate secondo modalità e criteri indicati nel documento di cui alla lettera K);

- F) per l'esercizio finanziario 2008 una somma non superiore ad Euro 50.000,00, a valere sulle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali, viene utilizzata per incrementare le risorse di cui alla lettera A), punto 4, del dispositivo della DGR 135/2008, da utilizzare per le attività relative alla diffusione delle informazioni del sistema informativo dei servizi sociali del Lazio (SISS);
- G) per l'esercizio finanziario 2008 una somma non superiore ad Euro 1.000.000,00 è destinata al finanziamento di iniziative promosse da soggetti del privato sociale inerenti l'istituzione di servizi sperimentali a carattere residenziale, rientranti nella tipologia di cui alla DGR 498/2008, rivolti ad adolescenti, già inseriti in strutture di accoglienza di tipo familiare ed entrati nella maggiore età, che prevedano interventi finalizzati al raggiungimento dell'autonomia e alla prosecuzione degli studi scolastici e universitari mediante progetti personalizzati e azioni di affiancamento e tutoraggio. I soggetti promotori (organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, enti morali, fondazioni, ONLUS) devono:
- essere costituiti ed operanti da almeno un quinquennio;
 - avere sede legale nel territorio regionale;
 - essere stati riconosciuti con atto amministrativo statale o regionale;
 - disporre di strutture adeguate alla realizzazione del progetto.

I suddetti organismi devono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione, le richieste di finanziamento all'Assessorato alle Politiche Sociali, Direzione regionale Servizi sociali, Viale del Caravaggio 99, 00147 Roma.

Il contributo massimo erogabile è pari ad Euro 200.000,00. Qualora le risorse non siano sufficienti per finanziarie le richieste ritenute ammissibili, l'entità del contributo può essere proporzionalmente ridotta in relazione alle disponibilità finanziarie.

H) ai fini dell'erogazione:

1. le risorse di cui alla lettera B), punto 5, lettera c) vengono impegnate e liquidate, in relazione alla loro disponibilità, negli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010;
2. le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali, le risorse provenienti dall'assegnazione dello stato per l'attuazione degli interventi per l'infanzia e l'adolescenza e quelle di cofinanziamento regionale di cui rispettivamente ai punti 1, 2 e 3 della lettera D), vengono assegnate ed impegnate nel corso dei relativi esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, nei limiti delle loro disponibilità.

Per l'utilizzazione delle risorse assegnate i Comuni e gli enti capofila di distretto presentano all'Assessorato alle Politiche sociali, Direzione regionale Servizi sociali, Viale del Caravaggio, 99 – 00147 Roma:

- a) un piano di zona distrettuale di durata triennale entro il 15 ottobre 2008, per l'erogazione delle risorse relative all'anno 2008;
- b) un aggiornamento del piano di zona di cui al punto a) entro il 15 ottobre 2009, per l'erogazione delle risorse relative all'anno 2009;
- c) un ulteriore aggiornamento del piano di zona di cui al punto a) entro il 15 ottobre 2010, per l'erogazione delle risorse relative all'anno 2010;.

La liquidazione delle risorse del fondo nazionale per le politiche sociali e quelle di cofinanziamento regionale è subordinata alla positiva valutazione del piano di zona e dei relativi aggiornamenti da parte della Regione.

3. le risorse del fondo nazionale per le politiche sociali di cui alla lettera E), per i servizi di mensa sociale e accoglienza notturna, vengono assegnate ed impegnate nel corso dei relativi esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, nei limiti delle loro disponibilità, a seguito della presentazione, da parte dei Comuni delle relative richieste come stabilito nel documento di cui alla lettera K);
- I)** la quota parte delle risorse di cui alla lettera B), punto 5, lettera c), e la quota parte delle risorse di cui alla lettera D), spettanti sulla base distrettuale ai Municipi del Comune di Roma, è assegnata complessivamente al Comune

stesso, che provvederà ad utilizzarla in osservanza alle direttive contenute nel documento di cui alla successiva lettera K);

- J)** le somme disponibili sul capitolo di spesa n. H41110 sono destinate a titolo di cofinanziamento regionale per gli interventi in favore dei disabili gravi di cui all'articolo 39, comma 2, lettere l)bis e l)ter della legge 104/1992;
- K)** viene approvato il documento concernente “Linee guida ai Comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali – Triennio 2008-2010”, che forma parte integrante della presente deliberazione” (allegato A);
- L)** il riparto dei fondi per gli anni 2009 e 2010 potrà essere integrato e modificato alla luce dei contenuti del nuovo Piano socio-assistenziale regionale.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA AI COMUNI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER IL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI – TRIENNIO 2008-2010.

1. La programmazione regionale ed il sistema dei finanziamenti.

Nel triennio 2008-2010, per dare continuità e perfezionare i processi di pianificazione e gestione dei servizi sociali e assistenziali territoriali, la programmazione regionale promuove azioni volte a:

- 1) riordinare progressivamente la rete territoriale dei servizi sociali in un'ottica di integrazione tra gli interventi socioassistenziali e sociosanitari;
- 2) completare la distrettualizzazione della rete dei servizi, con particolare riferimento alle esigenze dei piccoli comuni;
- 3) realizzare un "Sistema di qualità sociale", inteso come insieme di regole, procedure, incentivi atti ad assicurare che gli interventi ed i servizi sociali siano adeguati ai bisogni;
- 4) ricondurre in un unico sistema la pianificazione settoriale e le relative risorse privilegiando la dimensione distrettuale.

Nel biennio 2006/2007, allo scopo di assicurare la continuità dei processi già avviati e di favorire, contestualmente, la sperimentazione di nuove procedure per migliorare risultati e ottimizzare l'impiego di risorse, la Giunta Regionale, in data 3 agosto 2006, ha approvato la DGR n. 500 recante: "Piano di utilizzazione biennale 2006-2007 degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi socioassistenziali. Approvazione documento concernente "Linee guida ai Comuni per l'utilizzazione delle risorse per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali".

Con la riorganizzazione del sistema dei finanziamenti complessivamente disponibili e l'ampliamento dei tempi della programmazione che assumevano cadenza biennale, si è voluto agevolare gli enti locali nella pianificazione e

nella progettazione degli interventi ed economizzare tempi e risorse. Continuando su questo percorso che ha ottenuto il consenso degli enti locali, la scelta strategica contenuta nel presente provvedimento è quella di ampliare ulteriormente i tempi e di effettuare, in linea con il documento di programmazione economica e finanziaria regionale 2008-2010, una programmazione per il triennio che metta in grado i Comuni di pianificare ed attuare un sistema dei servizi in modo più aderente alle loro esigenze

In relazione ed in coerenza con tale scelta, i Comuni o Enti capofila di distretto, relativamente alle risorse destinate ai servizi distrettuali, propongono un piano di Zona distrettuale di durata triennale (2008-2010) da presentare entro il 15 ottobre 2008 e due aggiornamenti dello stesso, da presentare rispettivamente entro il 15 ottobre 2009 ed entro il 15 ottobre 2010.

Il decreto ministeriale di cui all'articolo 2, comma 471, della legge 244/2007 e gli ulteriori provvedimenti di ripartizione delle risorse tra le Regioni per l'anno 2008 del F.N.P.S. non sono stati ancora emanati. In attesa della disponibilità del finanziamento, si è ritenuto opportuno definire, comunque, con un unico provvedimento, il piano di utilizzazione delle risorse statali e regionali complessivamente disponibili per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Per quanto riguarda le risorse regionali si è fatto riferimento al bilancio annuale e pluriennale regionale - che fra l'altro non prevede più il finanziamento del capitolo di spesa n. H41135 utilizzato invece nella DGR 500/2006 -, mentre per ciò che concerne le risorse provenienti dal FNPS si è presa in considerazione la media assegnata nell'ultimo biennio (e quindi il quadro potrebbe subire delle variazioni legate alle effettive assegnazioni di risorse del F.N.P.S. 2008, 2009 e 2010), nonché la possibilità di poter utilizzare anche un'ulteriore somma, pari ad Euro 18.187.345,41 assegnata alla Regione Lazio e derivante da provvedimenti statali di reintegro del FNPS relativi al 2007.

In questo modo si fornisce ai Comuni un quadro finanziario unitario di riferimento, utile per una programmazione organica delle azioni volte a mantenere e sviluppare, quantitativamente e qualitativamente, la rete dei servizi territoriali.

Per sostenere ed implementare il sistema integrato di interventi e servizi socioassistenziali, negli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, viene destinata la somma complessiva di Euro 327.489.049,39, così composta:

1. fondo regionale per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, di cui al capitolo di spesa n. H41504, nei seguenti importi:

a) Euro 58.000.000,00 nel 2008;

b) Euro 57.800.000,00 nel 2009;

c) Euro 57.800.000,00 nel 2010;

2. quota del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al capitolo di spesa n. H41106, nei seguenti importi :

a) Euro 48.000.000,00 nel 2008;

b) Euro 50.000.000,00 nel 2009;

c) Euro 52.000.000,00 nel 2010;

3. fondo denominato "Utilizzazione dell'assegnazione relativa al fondo per l'infanzia e l'adolescenza (L. 285/97), di cui al capitolo di spesa n. H41107, nell'importo pari ad Euro 2.339.678,39 per il solo esercizio finanziario 2008;

4. fondo regionale concernente il cofinanziamento per gli interventi di cui all'articolo 39 della legge n. 104/1992 e successive modifiche, di cui al capitolo di spesa n. H4110 nei seguenti importi:

a) Euro 516.457,00 nel 2008;

b) Euro 516.457,00 nel 2009;

c) Euro 516.457,00 nel 2010.

FINANZIAMENTI 2008 - 2010		RICHIESTE
	assistenza economica ai disagiati psichici- RR 1/2000 convenzione con INPS per riconoscimento invalidità civile	no no
	quota parte del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale	esercizio 2008: 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; esercizio 2009: 30 maggio 2009; esercizio 2010: 30 maggio 2010;
INTERVENTI FINALIZZATI GESTITI DIRETTAMENTE DAI COMUNI SINGOLI	Continuazione gestione strutture residenziali pubbliche socio assistenziali per anziani	esercizio 2008: 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; esercizio 2009: 30 maggio 2009; esercizio 2010: 30 maggio 2010;
	strutture residenziali per minori di cui alla LR 40/2001	esercizio 2008: 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; esercizio 2009: 30 maggio 2009; esercizio 2010: 30 maggio 2010;
	interventi dei Comuni sedi di istituti di prevenzione e pena	esercizio 2008: 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; esercizio 2009: 30 maggio 2009; esercizio 2010: 30 maggio 2010;
	popolazione e territorio (lettera a)	no
	quota parte del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale	esercizio 2008: 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; esercizio 2009: 30 maggio 2009; esercizio 2010: 30 maggio 2010;
SERVIZIO DI MENSA SOCIALE E ACCOGLIENZA NOTTURNA	progetti di interesse regionale e/o di interesse sociale (lettera b)	esercizio 2008: 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; esercizio 2009: 30 maggio 2009; esercizio 2010: 30 maggio 2010;
	servizio comunale di interesse sociale	esercizio 2008: 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; esercizio 2009: 30 maggio 2009; esercizio 2010: 30 maggio 2010;
SERVIZI DISTRETTUALI DI CUI AI PIANI DI ZONA	quota parte del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale (lettera c)	Presentazione piani distrettuali triennio 2008-2010 entro il 15 ottobre 2008 Aggiornamenti entro il 15 ottobre 2009 ed il 15 ottobre 2010.
	quota del F. N. P. S.	
	Cofinanziamento interventi per i disabili gravi	

2. Il Fondo per l'attuazione del piano socio assistenziale. Criteri di riparto. Triennio 2008-2010.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, le risorse del fondo per l'attuazione del piano socioassistenziale regionale, di cui al capitolo di spesa n. H41504, da destinare agli Enti locali per lo svolgimento delle funzioni in materia di servizi ed interventi socioassistenziali, sono ripartite secondo i criteri e le modalità di seguito specificati:

1. la somma annua di Euro 6.000.000,00 viene finalizzata all'assistenza economica ai disagiati psichici ed erogata in favore del Comune di Roma e dei Comuni sede di distretto socio-sanitario ai sensi del regolamento regionale 3 febbraio 2000, n. 1;
2. la somma annua di Euro 500.000,00 viene utilizzata per la copertura della spesa inerente ciascuna delle tre annualità della convenzione triennale tra Regione ed INPS per la gestione delle procedure inerenti il riconoscimento dell'invalidità civile, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della l.r. 40/2001, come stabilito nella DGR 265/2008;
3. la somma annua non superiore ad Euro 1.900.000,00 per la continuazione della gestione di strutture residenziali socio assistenziali pubbliche per anziani.

Tali strutture devono essere in regola con la normativa prevista dalla l.r. 41/2003 e dalla DGR 1305/2004 e, qualora siano funzionanti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima l.r. 14/2003.

4. la somma annua di Euro 545.000,00 viene utilizzata per gli interventi da parte dei Comuni sedi di Istituti di prevenzione e pena, finalizzati alla risocializzazione di detenuti ed ex detenuti.

I Comuni interessati potranno presentare progetti specifici, finalizzati alla risocializzazione di detenuti ed ex detenuti, con priorità riservata a:

- percorsi di recupero culturale e formativo;
- assistenza post uscita carcere;
- inserimento sociale;
- inserimento lavorativo.

Il progetto potrà essere presentato secondo il seguente schema:

-Analisi del contesto territoriale e motivazioni della presentazione del progetto singolo o in rete

-Finalità/obiettivi;

-Descrizione del progetto nelle sue fasi organizzative;

-Tempi di realizzazione;

-La scheda finanziaria farà riferimento alle spese relative a:

- organizzazione e gestione del progetto
- risorse umane e professionali impegnate nel progetto
- materiali utilizzati in caso di percorso didattico.

I Comuni devono presentare le richieste di finanziamento per gli interventi di cui ai punti 3), 4) e 5) del presente paragrafo all'Assessorato alle Politiche Sociali, Viale del Caravaggio 99, Direzione regionale Servizi sociali, 00147 Roma, secondo la seguente tempistica: entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento per l'anno 2008, entro il 30 maggio per l'anno 2009 e per l'anno 2010.

Al termine degli interventi, i Comuni presentano alla Direzione regionale Servizi sociali, ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 38/1996, una relazione sullo

svolgimento delle attività e sui risultati conseguiti, unitamente ad un resoconto contabile, approvato dall'organo competente, che attesti le spese sostenute.

5. la restante somma, disponibile sul capitolo di spesa n. H41504 per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, viene assegnata agli enti locali in base ai seguenti criteri:

a) una quota del 62% viene assegnata ai Comuni nel rispetto della seguente proporzione:

- 90% in base alla popolazione residente;
- 10% in base alla superficie territoriale.

Detta quota è destinata a sostenere i servizi che si riferiscono strettamente all'ambito comunale, servizi così detti alla porta del cittadino. Il fondo viene erogato in modo indistinto per valorizzare le autonome scelte dei Comuni, in relazione alle esigenze del proprio territorio.

b) una quota dell'8% è destinata al finanziamento di specifici progetti comunali di interesse regionale e/o di rilevante interesse sociale concernenti:

1) interventi relativi a situazioni di emergenza verificatisi in ambito comunale non rientranti nei piani di zona distrettuali e non compresi tra gli interventi finanziati con la l.r. 6/2004, nonché ad interventi relativi a specifiche esigenze per le isole;

Sono considerati interventi destinati a fronteggiare situazioni di emergenza socioassistenziale, finanziabili nei limiti delle

disponibilità di bilancio, interventi sociali non previsti e non differibili quali:

- a) l'inserimento in strutture residenziali di soggetti minori, di disabili e anziani;
- b) gli interventi sociali obbligatori verso soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che rendono necessari interventi e prestazioni assistenziali, tra cui gli oneri relativi al ricovero in strutture residenziali, gli oneri per gli affidamenti familiari o per gli adolescenti sottoposti alle misure del DPR 448/88;
- c) il sostegno nei confronti di famiglie e persone in grave situazione di bisogno;

Il contributo può essere concesso soltanto in relazione all'anno in cui si è verificata l'emergenza e per un solo esercizio finanziario, anche nel caso in cui si renda necessario un intervento destinato a proseguire per più anni.

- 2) la gestione di gruppi appartamento per minori, anche in riferimento alla gestione di gruppi appartamento di "semiautonomia" di cui alla DGR 498/2006, che accolgono in un contesto protetto e organizzato adolescenti prossimi alla maggiore età che non possono rimanere o tornare in famiglia e giovani già ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatarie, per il periodo necessario al completamento del loro percorso di autonomia;
- 3) la gestione di strutture residenziali socio assistenziali per minori in stato di bisogno, abbandonati o esposti all'abbandono di cui

all'articolo 192, comma 6-bis, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, così come modificato dall'articolo 2, comma 3, della legge regionale 20 dicembre 2001, n. 40.

Tali strutture devono essere in regola con la normativa prevista dalla l.r. 41/2003 e dalla DGR 1305/2004 e, qualora siano funzionanti prima dell'entrata in vigore della suddetta legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima l.r. 14/2003.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", a decorrere dall'esercizio finanziario 2002 la Regione in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 192, comma 6 bis della l.r. 14/1999:

- a) assegna ai comuni le risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi inerenti l'infanzia e l'adolescenza abbandonata di cui all'articolo 151, comma 1, lettera b), nell'ambito dei trasferimenti inerenti al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 maggio 2001, n. 11;
- b) finanzia il servizio residenziale per l'assistenza all'infanzia di Gaeta ed il servizio di pronta accoglienza per l'infanzia di Roma nell'ambito dei trasferimenti inerenti al fondo per l'attuazione del piano socio-assistenziale regionale, previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b) della l.r. 11/2001;

Il contributo per il servizio residenziale per l'assistenza all'infanzia di Gaeta ed il servizio di pronta accoglienza per l'infanzia di Roma viene erogato in

relazione all'effettivo funzionamento della struttura ed entro i limiti dello stanziamento erogato annualmente con la DGR 500/2006.

Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2), lettera b), punto 5 del presente paragrafo, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste, l'entità del contributo ritenuto ammissibile può essere proporzionalmente ridotto in relazione alle disponibilità finanziarie.

I Comuni devono presentare le richieste di finanziamento degli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3), lettera b), punto 5 del presente paragrafo all'Assessorato alle Politiche Sociali, Viale del Caravaggio 99, Direzione regionale Servizi sociali, 00147 Roma secondo la seguente tempistica: entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente provvedimento per l'anno 2008, entro il 30 maggio per l'anno 2009 e per l'anno 2010.

Al termine degli interventi, i Comuni presentano alla Direzione regionale Servizi sociali, ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 38/1996, una relazione sullo svolgimento delle attività e sui risultati conseguiti, unitamente ad un resoconto contabile, approvato dall'organo competente, che attesti le spese sostenute.

- c) la restante quota del 30%, è assegnata al Comune di Roma ed ai Comuni o enti capofila di distretto socio-sanitario ed è riservata all'organizzazione ed la gestione associata dei servizi ed interventi socio-assistenziali e socio-sanitari attivati a livello distrettuale, già inseriti nei piani di zona, al fine di garantire la continuità degli stessi.

Tale quota è ripartita a livello di singolo distretto sulla base dell'intensità del disagio socio economico ponderato con la popolazione (dati CENSIS

Lazio), senza necessità di presentare preventivamente progetti, in quanto gli stessi devono essere inseriti nei piani di zona. Al fine di assicurare un livello minimo di servizi ed interventi, a ciascun distretto dovrà essere comunque assicurata una somma non inferiore ad euro 100.000,00 riducendo, eventualmente in misura proporzionale le quote spettanti di entità superiore a detta somma.

La quota parte di dette risorse spettanti su base distrettuale ai Municipi del Comune di Roma è assegnata complessivamente al Comune stesso che provvederà ad utilizzarla a livello distrettuale in osservanza alle direttive contenute nel presente documento e sulla base di altri criteri individuati autonomamente in relazione alle specifiche esigenze di programmazione dei servizi e degli interventi comunali.

3. Il Fondo nazionale politiche sociali: criterio di riparto. Il finanziamento dei piani di zona.

La ripartizione delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali destinate all'attuazione dei piani di zona distrettuali, alle quali per il solo esercizio 2008 va a sommarsi una quota pari ad Euro 2.339.678,39 provenienti dal capitolo di spesa n. H41107 denominato "Utilizzazione dell'assegnazione relativa al fondo per l'infanzia e l'adolescenza (l. 285/97)" è effettuata nel seguente modo:

- a) una quota pari ad Euro 38.408.536,28 nel 2008, Euro 38.130.000,00 nel 2009 ed Euro 39.770.000,00 nel 2010, corrispondenti all'82% della risorse statali rispettivamente disponibili nel triennio, viene ripartita per le seguenti macro-aree di intervento:

1. responsabilità familiari
2. diritti dei minori
3. persone anziane
4. contrasto della povertà
5. disabili

Il riparto per le macro-aree di intervento ha come principale riferimento la popolazione destinataria delle politiche sociali, di volta in volta definita con riguardo alle caratteristiche demografiche, sociali ed economiche, correlate al fabbisogno delle singole realtà locali.

Il riferimento è alla popolazione complessiva per l'area di intervento destinata alla generalità della popolazione (area delle responsabilità familiari) ed alla popolazione così detta obiettivo, per le aree di intervento destinate a specifici sottoinsiemi di utenza.

Per la determinazione delle risorse da assegnare in relazione all'area di intervento "responsabilità familiari", viene utilizzato l'ulteriore indicatore della superficie territoriale; ciò consente di erogare risorse aggiuntive a quei distretti, composti in via prevalente da Comuni siti in territori montani, dove la dispersione territoriale crea maggiori difficoltà per l'organizzazione dei servizi.

In conclusione, le risorse vengono ripartite tra il Comune di Roma ed i restanti distretti del Lazio sulla base dei criteri riportati nella seguente tabella:

AREE DI INTERVENTO	INDICATORI	PERCENTUALI
Responsabilità familiari	Popolazione residente	11%
	Territorio	5%
Diritti dei minori	Popolazione tra 4 e 17 anni	10%
	Popolazione tra 0 e 3 anni	10%
Persone anziane	Popolazione tra 66 e 75 anni	25%
	Popolazione oltre i 75 anni	25%
Contrasto povertà	Disagio socio-economico Rapporto CENSIS 2002	7%
Disabili	Numero delle pensioni Invalidità	7%

In relazione all'indicatore concernente il disagio socio-economico, laddove non sia disponibile il dato disaggregato a livello distrettuale per sopravvenute variazioni degli ambiti territoriali dei distretti sociosanitari, ai fini del riparto viene utilizzato il dato del disagio aggregato a livello di ASL e poi le relative risorse vengono ripartite a livello di distretto utilizzando l'indicatore della popolazione residente nel singolo distretto.

- b)** una quota pari ad Euro 3.044.579,10 nel 2008, Euro 3.022.500,00 nel 2009 ed Euro 3.152.500,00 nel 2010, corrispondenti al 6,5% delle risorse statali rispettivamente disponibili nel triennio, cui si aggiungono a titolo di cofinanziamento regionale ulteriori Euro 516.457,00 per ciascun anno, destinate agli interventi in favore dei disabili gravi di cui all'articolo 39, comma 2, lettera l) bis ed l) ter, della legge 104/1992 così come modificata dalla legge 162/1998, viene ripartita tra il Comune di Roma e i restanti distretti del Lazio sulla base dei seguenti criteri:

- il 70% sulla base del numero di invalidi civili con indennità d'accompagnamento;
- il 30% sulla base dell'intensità del disagio socio economico ponderato con la popolazione (dati CENSIS Lazio).

A ciascun distretto dovrà comunque essere assicurata una somma non inferiore ad euro 20.000,00 riducendo, eventualmente, in misura proporzionale le quote spettanti di entità superiore a detta somma.

- c) una quota pari ad Euro 5.386.563,01 nel 2008, Euro 5.347.500,00 nel 2009 ed Euro 5.577.500,00 nel 2010, corrispondenti all'11,5% della risorse statali rispettivamente disponibili nel triennio, destinata agli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge 285/1997, viene ripartita tra tutti i distretti socio sanitari del Lazio ad eccezione di quelli del Comune di Roma in quanto destinatario diretto dei finanziamenti ex legge 285/1997, sulla base dei seguenti criteri:

- il 50% in base alla popolazione inferiore a 4 anni;
- il 50% in base alla popolazione inferiore a 18 anni.

Ai Comuni o Enti capofila del distretto sociosanitario è assegnato un budget complessivo di distretto ad eccezione del Comune di Roma, unico destinatario dei finanziamenti afferenti i distretti sociosanitari esistenti sul territorio di competenza.

La quota parte di dette risorse per l'attuazione dei piani di zona spettanti su base distrettuale ai Municipi del Comune di Roma è assegnata complessivamente al Comune stesso che provvederà ad utilizzarla a livello

distrettuale in osservanza alle direttive contenute nel presente documento e sulla base di altri criteri individuati autonomamente in relazione alle specifiche esigenze di programmazione dei servizi e degli interventi comunali

4. Utilizzazione delle risorse

Per l'organizzazione e la gestione associata dei servizi ed interventi socioassistenziali e sociosanitari attivati a livello distrettuale, viene destinata nel triennio 2008-2010 la somma complessiva di Euro 183.608.871,00, di cui Euro 61.562.635,39 nel 2008, Euro 61.162.957,00 nel 2009 ed Euro 63.222.957,00 nel 2010.

Nella tabella di seguito riportata sono indicate le diverse fonti di finanziamento ed il loro ammontare:

capitoli	risorse piani di zona 2008	risorse piani di zona 2009	risorse piani di zona 2010	risorse piani di zona triennio 2008-2010
H41504	14.206.500,00	14.146.500,00	14.206.500,00	42.559.500,00
H41106	44.500.000,00	46.500.000,00	48.500.000,00	139.500.000,00
H41107	2.339.678,39			
H41110	516.457,00	516.457,00	516.457,00	1.549.371,00
totali	61.562.635,39	61.162.957,00	63.222.957,00	186.948.549,39

Le somme complessivamente assegnate ai distretti e destinate ai Piani di Zona con i criteri individuati precedentemente sono destinate al finanziamento dei progetti inseriti nei piani di zona 2008-2010.

Le quote complessivamente attribuite devono confluire nel budget di distretto in base al quale vengono predisposti i piani di zona 2008-2010 con i relativi progetti operativi ivi compresi quelli inerenti gli interventi in favore dei disabili gravi, di cui alla legge 162/1998, e quelli in favore dell'infanzia e dell'adolescenza, di cui alla legge 285/1997.

Nell'utilizzazione di tali risorse :

- una somma non inferiore al 20% della quota proveniente dalle assegnazioni statali deve essere destinata agli interventi in favore degli anziani non autosufficienti;
- una somma non inferiore al 6,5% della quota proveniente dalle assegnazioni statali deve essere destinata agli interventi in favore dei soggetti con handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992, cioè i disabili gravi;
- una somma non inferiore all'11,5% della quota proveniente dalle assegnazioni statali deve essere destinata agli interventi in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui alla legge 285/1997, ad eccezione del Comune di Roma in quanto destinatario diretto dei finanziamenti ex legge 285/1997.

Ai fini delle suddette risorse statali e del capitolo di cofinanziamento regionale per gli interventi di cui alla legge n. 162/1998, i Comuni e gli Enti capofila di distretto devono presentare all'Assessorato alle Politiche sociali, Direzione regionale Servizi sociali, Viale del Caravaggio, 99 – 00147 Roma:

- a) un piano di zona distrettuale di durata triennale entro il 15 ottobre 2008;

- b) un primo aggiornamento del piano di zona entro il 15 ottobre 2009;
- c) un ulteriore aggiornamento dei piani di zona entro il 15 ottobre 2010.

La predisposizione dei documenti di cui sopra deve essere effettuata attraverso la modulistica di rito, che può rinvenuta sul portale dei servizi sociali del Lazio ([www. socialelazio.it](http://www.socialelazio.it)). Si sottolinea che i documenti dovranno essere trasmessi, oltre che in forma cartacea, anche su supporto informatico e/o per posta elettronica al seguente indirizzo: **pianidizona@regione.lazio.it**.

Si evidenzia che le strutture residenziali e semiresidenziali che prestano servizi socio assistenziali inseriti nei piani di zona distrettuali devono essere in regola con le disposizioni contenute nella seguente normativa:

- a) legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 concernente “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”;
- b) il Regolamento regionale 18 gennaio 2005, n. 2 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali.”;
- c) la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1304 concernente “Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna, servizi per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni, di cui all’articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03”;
- d) la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 concernente “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento

delle strutture che prestano servizi socio assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/03”;

- e) la deliberazione della Giunta regionale 3 agosto 2006, n. 498 concernente “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale di accoglienza temporanea in semiautonomia per adolescenti prossimi alla maggiore età e per giovani, ospiti di strutture residenziali o presso famiglie affidatarie. Requisiti strutturali e organizzativi.”.

Per quanto concerne infine le strutture sociosanitarie, si richiama l’attenzione sulla legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie , di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali) e sui relativi provvedimenti attuativi.

Il budget di distretto assegnato è utilizzato per l’attivazione a livello distrettuale degli interventi e servizi previsti nei progetti operativi allegati ai Piani di Zona; non è quindi consentito operare una mera redistribuzione dei fondi assegnati tra i Comuni presenti nel distretto.

I Comuni capofila di distretto devono gestire le risorse assegnate dalla Regione ai sensi dell’articolo 168 del d.lgs. 267/2000.

I Comuni afferenti al distretto sociosanitario devono concorrere con risorse proprie al budget di distretto.

A proposito di risorse finanziarie, si vuole ancora una volta richiamare l’attenzione delle ASL del Lazio sulla necessità che le stesse provvedano ad

integrare il budget di distretto non solo con risorse di personale e/o strumentali, ma anche con risorse finanziarie provenienti dal proprio bilancio.

Nella pubblicizzazione a livello territoriale delle iniziative e dei progetti indicati nelle presenti Linee Guida, si raccomanda ai Comuni di apporre il logo della Regione, con l'indicazione dell'Assessorato alle Politiche Sociali, nonché l'esplicito riferimento al finanziamento regionale.

Il Comune o l'Ente capofila di distretto ed il Comune di Roma, in qualità di destinatari delle risorse assegnate al distretto a sostegno dei progetti approvati con i piani di zona, dovranno rendicontare le modalità di spesa, ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 38/1996.

5 Erogazione risorse per il servizio di mensa sociale ed accoglienza notturna di cui all'articolo 25 della l.r. 38/1996

Per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, la somma complessiva di Euro 10.500.000,00 pari ad Euro 3.500.000,00 per ciascun esercizio finanziario, è finalizzata per l'erogazione da parte dei Comuni dei servizi di mensa sociale e accoglienza notturna, di cui all'articolo 25 della l.r. 38/1996 ed alla DGR 1304/2005.

I servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna sono servizi tesi a soddisfare temporaneamente i bisogni primari di vita delle persone che versano in particolari gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale, e che nell'ambito della rete integrata degli interventi e dei servizi, si

collocano in un'area che si può definire di primo intervento, in quanto offrono vitto e alloggio notturno ad una categoria di persone che temporaneamente non riescono a provvedervi personalmente, per sé o anche per i propri figli minori.

Questi servizi non costituiscono una risposta completa e definitiva ai bisogni di queste persone, ma rappresentano per alcuni la prima modalità di accesso ai servizi territoriali e l'inserimento in un percorso più articolato che prevede un eventuale successivo affidamento ad altre tipologie di servizi.

Per quanto concerne i requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture che prestano servizi di mensa sociale ed accoglienza notturna si rimanda a quanto stabilito al paragrafo I.B.1. dell'allegato alla DGR 1304/2005.

Il servizio di mensa sociale ed il servizio di accoglienza notturna può essere gestito dal Comune direttamente o in convenzione.

Per accedere ai finanziamenti, i Comuni devono presentare, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURL della presente deliberazione per l'anno 2008, entro il 30 maggio per l'anno 2009 e per l'anno 2010, le richieste di all'Assessorato alle Politiche Sociali, Viale del Caravaggio 99, Direzione regionale Servizi sociali, 00147 Roma.

Alla richiesta di contributo deve essere allegato il programma annuale di attività, il preventivo di spesa in relazione al numero di utenti previsto e la dichiarazione che il servizio è in funzione da almeno un anno dalla presentazione della richiesta.

Ai fini dell'erogazione delle risorse si osservano le seguenti modalità:

- a) viene riservata al comune di Roma una quota pari al 65% della somma disponibile;
- b) per la restante somma, vengono finanziati servizi funzionanti da almeno un anno a partire dalla pubblicazione della presente deliberazione ed il contributo erogato dalla Regione per ciascun servizio non può superare il 70% della spesa prevista e comunque l'importo di Euro 60.000,00 a servizio;
- c) nel caso in cui le risorse di cui al punto b) non siano sufficienti per tutte le richieste di contribuzione si osservano in ordine i seguenti criteri di precedenza:
 1. viene finanziato non più di un servizio di mensa ed un servizio di accoglienza per ciascun Comune;
 2. vengono finanziati i Comuni che hanno usufruito per almeno due anni di contributi regionali per tali servizi;
 3. vengono finanziati i servizi gestiti da Comuni con maggiore popolazione;
- d) in caso di avanzo di risorse, le stesse andranno ad incrementare l'importo di cui alla lettera a).

I Comuni presentano alla Direzione regionale Servizi sociali, ai sensi dell'articolo 62 della l.r. 38/1996, una relazione sullo svolgimento delle attività e sui risultati conseguiti, unitamente ad un resoconto contabile, approvato dall'organo competente, che attesti le spese sostenute.

6. L'ufficio di piano

Con riferimento all'art. 22 della legge 328/2000 che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali e sulla base degli obiettivi di benessere sociale contenuti nella stessa legge, l'ufficio di piano individua azioni, promuove iniziative ed elabora proposte progettuali per il conseguimento degli obiettivi indicati. L'ufficio di piano deve essere istituito in ogni distretto sociosanitario.

Come già evidenziato nella DGR 81/2006, l'ambito di riferimento operativo è dunque rappresentato dal sistema integrato di interventi e servizi sociali, il quale deve garantire al cittadino le prestazioni che rappresentano i livelli essenziali delle prestazioni di assistenza sociale (LIVEAS):

- a) segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo ed ai nuclei familiari;
- b) servizio sociale professionale;
- c) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personale e familiare;
- d) assistenza domiciliare;
- e) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociale;
- f) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario;

L'ufficio di piano costituisce la struttura tecnico-amministrativa dove, attraverso opportune forme di coordinamento, si realizza l'integrazione tra i Comuni, tra i Comuni e la ASL, tra pubblico e privato sociale.

L'azione strategica dell'ufficio di piano si realizza essenzialmente attraverso la circolazione delle informazioni, l'attivazione di tavoli di lavoro tematici e

di ordine generale, momenti di verifica e valutazione dei risultati raggiunti; le attività devono coinvolgere i Comuni, il distretto, i cittadini singoli o associati, il terzo settore e le organizzazioni sindacali, in un'ottica che considera i vari soggetti protagonisti dell'intero processo programmatico.

L'atto istitutivo dell'ufficio di piano deve individuare la struttura organizzativa, le finalità, la sede operativa, le risorse economiche ed il personale necessario al suo funzionamento.

L'ufficio di piano è costituito da un coordinatore, uno staff tecnico-progettuale ed una struttura amministrativa. Il coordinatore è coadiuvato dai tecnici dei Comuni e dai responsabili del distretto. I Comuni del distretto individuano, pertanto, i propri rappresentanti tecnici ed amministrativi presso l'ufficio di piano.

Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'ufficio di piano, le amministrazioni interessate sono tenute ad individuare in modo puntuale l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane per il funzionamento dell'ufficio stesso, ovvero le risorse economiche proprie necessarie per acquisire dall'esterno risorse umane, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'ufficio di piano, per la corretta funzionalità ed operatività, si avvale della consulenza e della collaborazione dei segretari dei Comuni del distretto e del responsabile dell'ufficio di ragioneria del Comune capofila.

Il Comune capofila deve garantire il regolare funzionamento dell'ufficio di piano. Compito prioritario dell'ufficio è la definizione della pianificazione dei servizi e degli interventi da attivare a livello locale; a tal fine cura la

redazione del piano di zona e individua il budget di distretto. Compete inoltre al predetto ufficio l'attuazione del piano di zona, con particolare riferimento ai progetti operativi inseriti nel piano stesso.

Spettano alla struttura anche le seguenti funzioni specifiche:

- a) curare i rapporti con i competenti uffici dell'Assessorato alle Politiche Sociali, provvedendo alla trasmissione degli atti fondamentali del distretto, secondo le direttive ricevute dalla Regione;
- b) curare i rapporti con i soggetti, pubblici e privati, interessati all'attività di pianificazione sul tema dei servizi sociali, attraverso lo sviluppo di "una cultura sociale" che integri e valorizzi i modelli di intervento;
- c) gestire il budget di distretto e curare la rendicontazione da inviare all'Assessorato alle Politiche Sociali;
- d) coordinare la predisposizione dei principali atti destinati alla concreta attuazione del piano di zona e dei progetti operativi;
- e) registrare ed aggiornare tutti i dati indispensabili alla pianificazione distrettuale e, a tal fine, organizzare la sistematica raccolta e l'analisi dei dati ed informazioni relativi al distretto; in particolare l'ufficio individua i servizi e le risorse presenti sul territorio ed i bisogni sociali emergenti;
- f) monitorare l'attuazione del piano di zona e dei progetti operativi.

La sistematica raccolta di dati a livello distrettuale costituisce la base per l'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali a livello regionale, in un'ottica di programmazione circolare e di scambio coordinato di informazioni, per facilitare il più possibile lo sviluppo del servizio sociale di rete.

7. Ruolo delle Province

Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e promuovono l'integrazione delle politiche sociali con le altre politiche settoriali, con particolare riferimento a quelle attive del lavoro, della formazione professionale, dell'istruzione e dell'educazione.

In particolare esse:

- promuovono la realizzazione di forme associative a livello distrettuale;
- svolgono una funzione di coordinamento e di sostegno ai Comuni ubicati nei rispettivi territori;
- promuovono la partecipazione degli organismi del terzo settore e delle organizzazioni sindacali alla programmazione;
- partecipano alla fase di progettazione e formulazione dei piani di zona, assicurando il necessario supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi di osservatori provinciali sulle politiche sociali;
- convocano tavoli tecnici sulle singole tematiche sociali del territorio ai fini di una programmazione condivisa;
- svolgono una funzione di monitoraggio dei piani di zona e dei servizi e degli interventi nel sistema integrato sociale, anche ai fini della costruzione del sistema di qualità;

- rilevano le esigenze di servizi sovradistrettuali ed i relativi ambiti territoriali e individuano, anche in collaborazione con le ASL, i servizi di dimensione sovradistrettuale;
- coordinano la rilevazione dei dati sui servizi e sugli interventi, nonché sui bisogni e sulle risorse disponibili in ambito provinciale, anche al fine di realizzare il sistema informativo sociale regionale;
- promuovono, d'intesa con i Comuni, iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- predispongono piani provinciali in materia di immigrazione annuali riguardanti i servizi e gli interventi a valenza sovradistrettuale;
- svolgono un ruolo di interlocutore nei confronti dei Comuni e delle ASL sul tema dell'integrazione dei servizi socio-sanitari
- svolgono un ruolo di interlocutore nei confronti del terzo settore e delle organizzazioni sindacali.

E' di tutta evidenza che, ai fini della programmazione territoriale, è necessario disporre di un sistema informativo di servizi sociali. Il processo costitutivo del sistema informativo è attivato, sia in fase progettuale sia in fase operativa, attraverso la stretta collaborazione della Regione con le Province, con il Comune di Roma e, per il loro tramite, con i distretti ed i municipi.

Per raggiungere l'obiettivo, stante la necessità di coordinare a livello provinciale la rilevazione dei dati sui servizi, si raccomanda ai Comuni ed agli enti capofila di distretto di inviare anche alle amministrazioni

provinciali competenti il piano di zona ed i relativi aggiornamenti, con allegati i progetti operativi.

8. Concertazione con le forze sociali

Nel processo programmatico regionale e ancor più rispetto alle sue implementazioni locali, occorre prevedere il coinvolgimento dei soggetti del terzo settore – organizzazioni di volontariato, associazioni di Promozione Sociale, cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali – quali soggetti attivi nella rete dei servizi.

Anche le organizzazioni sindacali, quali soggetti della rappresentanza sociale, dovranno svolgere un ruolo peculiare nella programmazione dei servizi e degli interventi attraverso la concertazione.

Dovrà quindi essere riconosciuto alle organizzazioni sindacali uno specifico ruolo negoziale e concertativo come titolarità propria, sia a livello confederale, sia a livello categoriale (in primo luogo per i pensionati, portatori di specifici e particolari interessi, e per i dipendenti dei soggetti erogatori di servizi).

A tal proposito si sottolinea che i piani di zona dovranno dare esplicitamente atto del coinvolgimento programmatico dei soggetti del terzo settore nonché dell'avvenuta concertazione con le organizzazioni sindacali, e ciò vale anche per gli aggiornamenti previsti per gli anni 2009 e 2010, pena l'esclusione dal finanziamento.

9. Il finanziamento dei progetti operativi

Nell'ambito dei progetti operativi inseriti nei piani di zona per gli anni 2008-2010, i servizi e gli interventi che saranno presi in considerazione ai fini del finanziamento sono gli stessi già individuati nelle "Linee guida" ai Comuni allegate alla DGR 500/2006 e che si riportano di seguito.

9.1 Interventi in favore in favore delle persone anziane non autosufficienti

Le risorse relative alla quota del 20% del budget di distretto di cui al presente provvedimento sono finalizzate al sostegno di interventi e servizi quali:

- specifici interventi di assistenza domiciliare socio-sanitaria integrata, a sostegno delle famiglie che assistono in casa persone anziane non autosufficienti, al fine di evitare o rinviare il ricovero in strutture residenziali;
- assistenza domiciliare integrata, sanitaria e sociale, per soggetti non autosufficienti con patologie cronico-degenerative;
- dimissioni ospedaliere protette mediante progetti di interventi individualizzati per garantire la continuità terapeutica a persone non autosufficienti incapaci di organizzare autonomamente il proprio rientro a domicilio, previa sottoscrizione di apposito accordo tra i diversi soggetti ed amministrazioni coinvolti contenente l'individuazione dettagliata degli adempimenti a carico di ciascun soggetto;

- servizi di sostegno alla persona anziana non autosufficiente e di sollievo alle famiglie, da affiancare o sostituire nelle responsabilità di cura (igiene personale, alimentazione, mobilità), nelle ore di lavoro e/o di assenza dei familiari anche della durata di 24 ore, soprattutto nei giorni prefestivi e festivi;
- programmi di aiuto alla persona o di assistenza domiciliare in forma autogestita, mediante piani individualizzati previamente concordati dagli enti locali con le persone richiedenti e con verifica della professionalità degli operatori prescelti e dell'efficienza delle prestazioni;
- interventi economici straordinari per concorrere ai costi della deistituzionalizzazione;
- interventi per il contrasto alle forme non contrattualizzate di lavoro di cura e aiuto in favore delle persone non autosufficienti prestate a domicilio stabilmente anche attraverso contributi finalizzati al pagamento degli oneri previdenziali per gli operatori domestici;
- servizi di assistenza domiciliare soprattutto nei giorni prefestivi e festivi, di sostegno alle famiglie di tali pazienti nei casi particolarmente gravi segnalati da centri specializzati.

Nella predisposizione dei progetti operativi dei Piani di zona, i Comuni capofila di distretto devono tenere conto delle iniziative inserite nel piano di utilizzo del fondo per la non autosufficienza, in modo da realizzare interventi integrati, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

In questa ottica, al fine di qualificare la spesa sociale e di evitare sprechi di risorse, si raccomanda ai Comuni e alle ASL competenti per territorio di attivare la più ampia collaborazione per pianificare congiuntamente quali interventi finanziare attraverso il fondo nazionale delle politiche sociali e

quali con il fondo regionale per la non autosufficienza, in una logica di integrazione funzionale e gestionale.

A tal fine, si segnala che la DGR 405/2008 ha stabilito che il piano distrettuale per la non autosufficienza venga presentato entro gli stessi termini previsti per la presentazione del piano di zona distrettuale.

9.2 Tutela a favore dei soggetti con disabilità grave

Si tratta di interventi personalizzati, integrativi dei servizi già realizzati dagli enti locali previsti dall'articolo 39, comma 2, lettere *l-bis* e *l-ter* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dalla legge 21 maggio 1998, n. 162, rivolti esclusivamente alle persone con disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992, accertata e certificata dalle commissioni mediche individuate dall'articolo 4 della medesima legge.

Le azioni e gli interventi ammissibili riguardano:

- a) interventi individualizzati di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
- b) programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta per i soggetti in situazione di gravità che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
- c) il rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati con gli Enti locali

competenti, finalizzati alla copertura di servizi di aiuto ed assistenza non continuativi, flessibili ed autogestiti.

I progetti personalizzati di intervento, concordati e sottoscritti dall'utente interessato o dall'esercente la potestà, devono contenere l'indicazione del tipo di disabilità e del conseguente bisogno assistenziale, correlato alla situazione di gravità, delle modalità previste per la gestione del servizio, del costo del progetto complessivo suddiviso fra gli elementi che lo compongono, delle modalità di integrazione con gli interventi a carico delle ASL di appartenenza, l'impegno a fornire all'assessorato regionale competente una relazione finale circa l'andamento e l'efficacia degli interventi e gli obiettivi conseguiti nonché una dettagliata rendicontazione della spesa.

Gli interventi dovranno essere assicurati prioritariamente ai soggetti aventi maggior necessità in relazione, in ordine di precedenza, alla situazione di gravità e alla condizione socio-economica, e dovranno essere commisurati alle esigenze assistenziali degli stessi. A tale fine i distretti formulano apposite graduatorie di ambito distrettuale per accesso ad interventi personalizzati.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento, e non sono finanziabili gli interventi rientranti nel "diritto allo studio" e quelli di natura tipicamente "sanitaria", i quali trovano risposta in altri ambiti.

9.3 Interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.

Nella pianificazione locale agli interventi occorre attivare iniziative volte a promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di conseguenza i progetti operativi dei piani di zona devono riferirsi a:

- a) interventi di contrasto all'allontanamento del minore dalla famiglia attuati mediante:
 - azioni di prevenzione di situazioni di disagio e di rischio psico-sociale realizzate con l'attivazione di interventi domiciliari ed educativi, di interventi di sostegno alla frequenza scolastica, di istituzione e/o potenziamento di servizi territoriali per l'accoglienza diurna;
 - azioni di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso e violenza sui minori;

- b) interventi ed azioni di sostegno ai minori allontanati dalla famiglia di origine attuati mediante:
 - attività di informazione e formazione finalizzata all'affidamento familiare di minori, volte a sostenere le famiglie con gravi difficoltà sociali e/o educative per il periodo strettamente necessario a superare i problemi delle suddette famiglie attraverso l'accoglienza dei minori stessi presso altre famiglie;
 - inserimento dei minori in strutture residenziali a carattere familiare o in gruppi-appartamento;

- promozione, istituzione e/o potenziamento di strutture destinate all'accoglienza di minori quali la casa famiglia e i gruppi-appartamento;
 - attività volte a favorire il procedimento di adozione.
- c) servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, attuati con la partecipazione di operatori competenti, per il perseguimento delle seguenti finalità:
- valorizzare le capacità aggregative e di partecipazione a livello propositivo e decisionale;
 - offrire occasioni di riflessione sui temi della convivenza civile e dell'uso degli spazi urbani e naturali;
 - promuovere la partecipazione anche amministrativa alla vita della comunità locale (es. Consigli dei ragazzi, ecc.);
- d) programmazione ed attuazione di interventi per l'inserimento in idonee strutture di donne in difficoltà con figli minori o in stato di gravidanza.

Non possono essere finanziati servizi che configurino la realizzazione di veri e propri asili nido, servizi che devono essere programmati e autorizzati con le modalità previste dalla vigente normativa in materia e con i fondi all'uopo destinati.

9.4 Case famiglia per persone con handicap grave “Dopo di noi”

La Regione, attraverso appositi bandi pubblici rivolti a soggetti del privato sociale, ha finanziato progetti di realizzazione di case famiglia per persone con handicap grave prive di adeguata assistenza familiare (il cosiddetto “Dopo di noi”), utilizzando risorse statali e regionali.

Tali progetti hanno ottenuto finanziamenti sia per le spese di acquisto e/o ristrutturazione degli immobili sede delle strutture residenziali sia per un anno di gestione del relativo servizio.

A partire dal 2005, la Regione ha manifestato fermo interesse a garantire la continuità dei suddetti servizi e, nello stesso tempo, a ricondurre gli stessi nell’ambito della programmazione ordinaria, previo inserimento delle case famiglia nei piani di zona dei distretti socio-sanitari sui cui territori esse sono dislocate.

Allo scopo di favorire detto inserimento senza ridurre la progettualità finanziata col budget distrettuale ordinario viene prevista l’assegnazione ai distretti coinvolti di una quota aggiuntiva.. Nel 2008 tale quota viene erogata in attuazione della DGR 135/2008 per la quale, nell’ambito delle risorse provenienti dal fondo nazionale per le politiche sociali anno 2007, la somma di Euro 3.000.000,00 viene destinata alla continuità di gestione delle case famiglia per soggetti con handicap grave, avviate ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della Politiche sociali 13 dicembre 2001, n. 470. Le relative risorse, quantificate in relazione all’effettivo funzionamento delle strutture ed al numero degli utenti accolti, vengono assegnate al Comune

capofila di distretto ed il relativo progetto di gestione viene inserito nei piani di zona distrettuali.

Con successivi provvedimenti verranno assegnate le risorse relative alla gestione di tali strutture per il 2009 ed il 2010.

Direttore responsabile: AGOSTINO COINU

(BP-2008-23-2-102) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA
IL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO**

ROMA e provincia:

- **CARTOLIBRERIA F.A.C. DI PSAILA G.**
Via delle Sette Chiese n. 154-6-8, tel. 06/5134705
- **LIBRERIA DE MIRANDA**
Viale Giulio Cesare n. 51-e/f/g - Tel. 06/3213303
- **LIBRERIA DELLO STATO**
Piazza Verdi n. 10, tel. 06/85081
- **LIBRERIA GODEL S.r.l.**
Via Poli n. 46, tel. 06/6798716
- **LIBRERIA CARACUZZO MARIO - ALBANO LAZIALE**
Corso Matteotti n. 201, tel. 06/9320073
- **LIBRERIA PUNTO SCUOLA - COLLEFERRO**
Via Consolare Latina n. 41/b - Tel. 06/9781512

ALTRE PROVINCE:

LATINA e provincia

- **LIBRERIA LINEA UFFICIO S.a.s.**
Via Umberto I n. 58/60 - Tel. 0773/692826
- **LIBRERIA STUDIO 39 - FORMIA**
Via E. Filiberto n. 39 - Tel. 0771/23065

VITERBO

- **LIBRERIA AERRE S.a.s.**
di Bernardino Massi e C.
Via E. Fermi s.n.c. - Tel. 0761/305956
Palazzo Uffici Finanziari

ABBONAMENTI ANNO 2008

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

- A) abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 92,96 |
| - semestrale | € 56,81 |
- B) abbonamento ai fascicoli della parte III:
- | | |
|--------------------|---------|
| - annuale | € 36,15 |
| - semestrale | € 25,82 |
- C) - prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II € 1,03
- prezzo di vendita di un fascicolo della parte III € 1,03
- supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati € 2,06
- supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione € 0,77
- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II - Parte III).
- F) Termini per l'abbonamento:
- annuale entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato.
 - a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente a quello interessato;
 - b) 2° semestre entro il 10 aprile dell'anno in corso.

Si precisa che i termini per l'abbonamento vanno **tassativamente rispettati** in quanto lo stesso verrà attivato a seguito di inoltro dell'accredito postale, **dell'Ente Poste Italiane S.p.A.**, onde evitare conseguenti disservizi.

Gli Enti aventi diritto alla copia omaggio del BUR (vedi L.R. n. 4/1996) dovranno inoltrare apposita richiesta a Regione Lazio - Ufficio BUR - Via C. Colombo, 212 - 00147 Roma.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e/o ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- a) il testo delle inserzioni deve essere redatto su carta intestata in duplice copia, di cui una con marca da bollo da € 14,62 ad esclusione delle esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile; (N.B.: il testo deve essere redatto con carattere n. 12, non superando n. 25 righe e rispettando i margini della carta uso bollo).
- b) il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- c) deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno dieci giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- d) deve essere accompagnato da una lettera di richiesta pubblicazione e dall'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio inserzione sul Bollettino Ufficiale;
- e) deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in € 3,10 (comprensivo di IVA) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto. Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.

Prezzo € 2,06